



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Servizio Edilizia e Urbanistica

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Individuato con Decreto Sindacale n. 7 del 22/03/2017;

In esecuzione della propria determinazione n. 445 del 15/04/2019;

VISTI:

- il D.L.gs 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- il D. L.gs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal D.L.gs. 17 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con Delibera dell'ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 138/2018;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera dell'ANAC n. 1097/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 206/2018;
- il DM del 17/06/2016 avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016".

RENDE NOTO

1. Oggetto dell'avviso

Che il Comune di Chiusi intende procedere, mediante l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle indicazioni delle Linee Guida n. 1 e 4, dei servizi di architettura ed ingegneria, per le esigenze del Servizio Edilizia e Urbanistica.

Alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, si provvederà a costituire un elenco temporaneo di

professionisti, al quale il Comune attingerà per l'affidamento degli incarichi descritti al successivo articolo 2, secondo le modalità di cui agli articoli 31 comma 8, e 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.;

Si precisa:

- Che detti servizi potranno essere richiesti anche solo ad integrazione e completamento delle prestazioni professionali svolte dal personale interno all'Amministrazione contraente.
- Che la formazione degli elenchi non costituisce procedura selettiva o paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata; il curriculum vitae, così come gli altri elementi integranti l'istanza, hanno il solo scopo di manifestazione di interesse all'assunzione di eventuali incarichi ai sensi dell'Art. 31 comma 8, dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016, e sono finalizzati alla conoscenza dei soggetti che compongono il mercato dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria, acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità professionale maturata;
- Che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Chiusi, né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere all'affidamento senza ricorrere a detta indagine esplorativa qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze non reperibili tra i professionisti che manifesteranno interesse al presente avviso.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia.

2. Operatori economici ammessi e tipologie di incarico

Possono manifestare interesse alle procedure di affidamento dei sotto elencati servizi:

- 1) Redazione di atti di governo del territorio o loro varianti;**
- 2) Redazione di studi di valutazione ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure di V.A.S. e V.I. (valutazione d'incidenza);**
- 3) Redazione di studi, documenti e verifiche in materia geologica, sismica ed idraulica;**
- 4) Redazione di rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti;**

esclusivamente i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettere da a) a f) del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016¹, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto od ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione.

Ciascun professionista deve richiedere espressamente l'iscrizione alle categorie citate. L'iscrizione può essere richiesta, qualora sussistano i requisiti, per tutte le categorie senza limiti massimi prefissati.

E' fatto divieto agli interessati, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs 50/2016, di partecipare all'indagine esplorativa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi all'indagine medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

Qualora il professionista partecipi come singolo e anche in raggruppamento, società o consorzio, la manifestazione di interesse come singolo verrà automaticamente rifiutata.

3. Modalità di presentazione della richiesta e termini di validità dell'elenco

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 2, dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre il 04.05.2018 alle ore 12.00 tramite

Posta Elettronica Certificata avente ad oggetto “AVVISO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE INTERESSE INCARICHI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA” all’indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it la sotto elencata documentazione, corredata da copia di valido documento di identità a meno che gli allegati non vengano firmati digitalmente:

1. allegato A1 – manifestazione di interesse ed autocertificazione possesso requisiti
2. CV in formato europeo contenente:
 - a. estremi di iscrizione all’albo professionale e certificazione del possesso dei crediti formativi richiesti alla data del 31.12.2018
 - b. organigramma degli eventuali dipendenti e collaboratori, con indicazione delle relative qualifiche professionali
 - c. elenco degli incarichi svolti negli ultimi 10 anni con indicazione, per ciascun incarico e per un massimo di 10 incarichi, dei seguenti elementi:
 1. nominativo del committente
 2. tipologia di prestazione
 3. importo dell’incarico
 4. anno di esecuzione della prestazione
 5. nominativo del soggetto che ha svolto l’incarico.

Non sarà accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente paragrafo rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La domanda deve essere sottoscritta:

- in caso di professionista singolo, dal medesimo professionista;
- in caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
- in caso di società tra professionisti, dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dal mandatario;
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti i professionisti;
- in caso di consorzi stabili di società dei professionisti e società di ingegneria, da tutti i legali rappresentanti .

Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano le conseguenze, anche penali, previste dalla normativa vigente.

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati.

L’elenco avrà validità fino al 31/12/2021 e comunque sino all’istituzione di un nuovo elenco in sostituzione, e sarà aggiornato con cadenza biennale. Le manifestazioni di interesse pervenute successivamente al termine stabilito al presente paragrafo, così come le richieste di nuovo inserimento che potranno essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, saranno inserite nel successivo aggiornamento dell’Elenco.

4. Principi e criteri per l’individuazione dei professionisti

L’individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei singoli incarichi professionali, verrà effettuato nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio di specifica competenza;

- Principio di valorizzazione dei singoli professionisti;
- Principio della rotazione nella scelta degli inviti e degli affidamenti tra le medesime tipologie di servizio come individuate al paragrafo 2; nei casi di affidamento diretto senza comparazione di più offerte, il principio di rotazione verrà applicato considerando tutti gli affidamenti professionali di cui all'elenco del paragrafo 2;
- Principio di non discriminazione e parità di trattamento;
- Principio di trasparenza e pubblicità, garantito attraverso un adeguato livello di pubblicità del presente avviso e degli incarichi che verranno affidati;
- Principio di prevenzione dei conflitti di interesse.

I professionisti verranno invitati nel rispetto dei sopra elencati principi ed in base ai requisiti posseduti, avuto riguardo:

- dell'esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;
- della capacità professionale acquisita nella specifica tipologia di incarico in oggetto;
- della conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- dell'assenza di cause di incompatibilità.

Per importi inferiori ad € 5.000,00, calcolati come descritto al successivo paragrafo 5, il RUP potrà procedere alla scelta di un unico candidato, con cui negoziare i tempi e il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico.

Nei casi di importi pari o superiori ad € 5.000,00 si procederà ad invitare almeno 3 operatori economici, e l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo.

Nei medesimi casi di importi pari o superiori ad € 5.000,00, in considerazione della specificità degli incarichi da affidare, dei tempi e delle modalità operative di lavoro richiesti e della platea dei potenziali destinatari che emergerà dalla presente indagine esplorativa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare almeno 3 operatori da invitare a presentare la propria migliore offerta, definendo nella lettera di invito i criteri di valutazione e le modalità di scelta.

Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno dichiarare:

- il permanere dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, già dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
- il possesso di eventuali ulteriori requisiti stabiliti nella richiesta di offerta.

5. Procedure di affidamento

Trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto di contributo previdenziale ed IVA, le stesse verranno affidati in via diretta, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 8, e dall'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

I corrispettivi da porre a base dell'offerta saranno definiti secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016".

Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito contratto/disciplinare di incarico predisposto dall'Amministrazione contraente, che dovrà essere accettato e sottoscritto dall'affidatario, oppure tramite scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario dovrà presentare adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune effettuerà le verifiche sui requisiti secondo le modalità previste dalle Linee guida ANAC n.

6. Disposizioni generali

La completezza delle domande pervenute entro i termini del presente avviso sarà verificata dal servizio Urbanistica ed Edilizia, che provvederà all'inserimento nell'elenco temporaneo dei professionisti solo dei soggetti che abbiano prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso.

Qualora venga riscontrata l'incompletezza della documentazione presentata, si procederà a segnalare all'operatore economico interessato la necessità di integrazione della stessa, entro un congruo termine comunque non superiore a 15 giorni dalla richiesta, decorso il quale l'istanza verrà valutata in occasione del successivo aggiornamento dell'elenco.

Ogni variazione successiva di dati ed elementi utili per contattare ed invitare gli interessati alla presente indagine esplorativa dovrà essere comunicata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Chiusi e sul profilo del committente www.comune.chiusi.si.it

sezione Bandi e Avvisi, e sarà trasmesso agli Ordini e Albi professionali delle Province di Arezzo e Siena di Architetti, Ingegneri, Agrotecnici e Geometri, all'Ordine dei Geologi della Toscana, nonché alla Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti PPC Toscana.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, sino a tre giorni lavorativi prima della scadenza dell'avviso, all'indirizzo responsabile.urbanistica@comune.chiusi.si.it

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel sottoscritto Responsabile.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Luisa Viti

¹ Art. 1. Requisiti dei professionisti singoli o associati

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Art. 2. Requisiti delle società di professionisti

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;

2. gli amministratori;

3. i dipendenti;

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Art. 3. Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti.

L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solida responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Art. 4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Art. 5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Art. 6. Obblighi di comunicazione

1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;

c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Art. 7. Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.

2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Art. 8. Requisiti di regolarità contributiva

1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.